

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con delibera del 26 febbraio 2021

LA RENDITA

Per l'erogazione delle rendite il Fondo ha stipulato un'apposita convenzione, con Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa (di seguito "Compagnia"), con sede legale in Verona, via Lungadige Cangrande, 16.*

All'Associato, dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, verrà erogata una pensione complementare in forma di rendita: sarà cioè corrisposta periodicamente una somma calcolata in base al capitale versato alla Compagnia ed all'età dell'Associato in quel momento. La "conversione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi: quanto maggiori saranno il capitale versato alla Compagnia e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'Associato può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- ✓ interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- ✓ parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Per l'erogazione della rendita, la convenzione stipulata dal Fondo permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie:

1. Vitalizia immediata	<p>Pagamento immediato di una rendita all'Associato fino a che rimane in vita; si estingue con il suo decesso.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera ricevere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per sé (rendita LTC).</p>
2. Certa per 5-10 anni e poi vitalizia	<p>Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all'Associato se vivente, o ai beneficiari in caso di sua premorienza.</p> <p>Al termine di tale periodo, la rendita diviene vitalizia, se l'Associato è ancora in vita, ovvero si estingue se l'Associato è nel frattempo deceduto.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.</p>
3. Reversibile	<p>Pagamento immediato di una rendita all'Associato fino a che rimane in vita e successivamente, per una percentuale dello stesso (60%), al beneficiario designato ("reversionario"), se superstite.</p> <p>La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera, in caso di decesso, proteggere il superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.</p>

4. Con restituzione del montante residuo	<p>Pagamento immediato di una rendita all'Associato fino a che rimane in vita.</p> <p>Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, che è pari alla differenza tra il capitale trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita.</p>
5. Vitalizia LTC	<p>Pagamento immediato di una rendita all'Associato, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo in cui permangano. La rendita si estingue al decesso dell'Associato.</p> <p>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere associata anche alle tipologie 2 e 3.</p>
6. Vitalizia over 85	<p>Una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile, con raddoppio della prestazione al raggiungimento dell'età anagrafica di 85 anni da parte dell'Associato.</p>

**Al momento sono ancora attive alcune rendite stipulate a suo tempo con Assicurazioni Generali S.p.A.*

Le condizioni e i costi che saranno applicati saranno quelli definiti nella convenzione in vigore al momento del pensionamento.

In merito alle informazioni sulla fiscalità applicata si consulti il **Documento sul regime fiscale.**